

ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI COSENZA E IL COMUNE DI
PIANE CRATI PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI DAL 1998 AL
2012.

Premesso:

- Che con atto di “Concessione acqua potabile al Comune di Piane Crati”, sottoscritto in data 20/07/1968, tra il Comune di Cosenza ed il Comune di Piane Crati, si conveniva che, nel periodo necessario alla costruzione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, del nuovo acquedotto di Piane Crati, il Comune di Cosenza si sarebbe impegnato ad effettuare la fornitura idrica, in favore del predetto Comune, alle condizioni in essa stabilite;
- Che tale atto ha regolato i rapporti tra i due Enti fino all’ultimazione dei lavori del serbatoio comunale del Comune di Piane Crati, eseguiti dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e ultimati nel lontano 1984;
- Che da tale data il Comune di Cosenza, pur in assenza di un atto convenzionale che regolasse i rapporti tra i due Enti, ha continuato ad erogare a fornitura idrica al Comune di Piane Crati, applicando le tariffe ritenute congrue - in quanto corrispondenti al costo sopportato dal Comune di Cosenza per l'erogazione della relativa fornitura da parte della società regionale Sorical s.p.a. – pervenendo al contempo delle richieste da parte del Comune di Piane Crati circa una rivisitazione delle tariffe medesime;
- Che il Comune di Cosenza ha proceduto ad emettere nel corso degli anni i relativi ruoli e a notificare le corrispondenti cartelle esattoriali, alcune delle quali impugnate dal Comune di Piane Crati presso il

Tribunale di Cosenza (i relativi giudizi sono ad oggi pendenti);

- Che il Comune di Piane Crati ha proposto ricorso innanzi al TAR Calabria, per sentire accertare, tra l'altro, l'inefficacia della concessione del 1968 e contrastare il costo dei consumi idrici praticati dal Comune di Cosenza nel corso degli anni;
- Che al fine di dirimere in modo risolutivo la controversia, si è tenuta tra le due amministrazioni interessate, una fitta serie di incontri istituzionali, a decorrere dal mese di novembre 2011, durante i quali si è cercato di raggiungere un accordo sulla quantificazione dell'ammontare complessivo del debito del Comune di Piane Crati nei confronti del Comune di Cosenza, anche attraverso lo scorporo dalle fatture degli importi relativi alla manutenzione ed ai costi fissi;
- Che in data 09/10/2013 i Sindaci dei Comuni di Cosenza e Piane Crati hanno sottoscritto apposito atto di transazione per pervenire alla definizione della vicenda in maniera stragiudiziale, dietro il pagamento da parte del Comune di Piane Crati della somma di € 200.000,00 a titolo di pagamento dei consumi idrici sino alla data del 31/12/2012, salvo la possibilità di rivedere il *quantum* in caso di errori/omissioni;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25/10/2013 l'Amministrazione Comunale di Cosenza dava mandato ai propri uffici ad effettuare un ricalcolo degli effettivi importi dovuti dal Comune di Piane Crati per consumi idrici dal 1998 al 2012;
- Che il Comune di Piane Crati, facendo seguito all'atto di transazione sottoscritto, versava al Comune di Cosenza la somma di € 200.000,00, ritenendo assolto ogni obbligo e definite le reciproche posizioni, anche in

virtù della mancata comunicazione da parte del Comune di Cosenza

dell'effettuazione del ricalcolo delle somme dovute;

- Che il Comune di Cosenza incamerava tale somma, comunicando però di ritenerla quale parziale copertura del saldo provvisorio di quanto dovuto dal Comune di Piane Crati, in base al ricalcolo di cui sopra;

- Che il Comune di Cosenza, in data 23/09/2015, comunicava al Comune di Piane Crati di aver effettuato il ricalcolo degli importi dovutigli, senza computare le sanzioni per ritardati pagamenti, tenendo conto del solo consumo effettivo, fatturato ai prezzi di acquisto praticati dalla Sorical s.p.a. allo stesso Ente, dal quale risultava che il debito complessivo del Comune di Piane Crati per il periodo 1998-2012 ammontava ad € 429.461,53;

- Che il Comune di Piane Crati, con nota del 14/10/2015, contestava la quantificazione effettuata, confutando in particolare la metodologia di calcolo eseguita sulla base dei prezzi di acquisto da Sorical s.p.a., ritenendo che dovesse applicarsi il metodo adottato dal C.I.P.E.;

- Che a seguito di ulteriori incontri tra le parti, il Comune di Piane Crati ha chiesto che venisse scomputato dalle somme dovute al Comune di Cosenza l'importo delle spese sostenute e da sostenere per la manutenzione di un tratto della rete adduttrice, predisponendo apposita relazione tecnica inviata alla controparte in data 16/05/2017;

- Che il Comune di Cosenza in data 31/05/2017 comunicava l'impossibilità di accogliere la richiesta di scomputo formulata dal Comune di Piane Crati, confermando al contempo la sua volontà di addivenire ad una risoluzione bonaria delle pendenze in essere e rinnovando la

disponibilità a concordare le modalità di pagamento del debito residuo in

funzione delle esigenze economico-finanziarie del Comune di Piane

Crati;

Tutto ciò premesso le parti intendono conciliare il descritto contenzioso alle

seguenti condizioni:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale dell'atto di transazione;
2. Il Comune di Piane Crati offre al Comune di Cosenza, che accetta a saldo e stralcio, la somma onnicomprensiva di € 430.000,00, a titolo di pagamento dei consumi idrici dal 01/01/1998 al 31/12/2012, secondo il seguente piano di rateizzazione:
 - a. € 200.000,00 già corrisposti alla data del 31/12/2014;
 - b. € 62.000,00, successivamente all'approvazione da parte del Comune di Piane Crati del Rendiconto 2016 e del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e comunque entro e non oltre il 31/08/2017;
 - c. € 168.000,00 in 10 rate annuali di € 16.800,00, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, a partire dall'anno 2018 e fino al 2027.

3. Le parti, con la sottoscrizione della presente transazione, concordano di recedere da qualunque azione giudiziaria pendente ed il Comune di Cosenza si impegna a procedere allo sgravio immediato e completo delle cartelle esattoriali pendenti presso Equitalia s.p.a. per il predetto periodo sino al 31.12.2012. In considerazione dell'intervenuta pattuizione, le parti dichiarano e riconoscono, quindi, di non aver altro a pretendere l'una dall'altra reciprocamente in relazione all'oggetto della presente transazione, ad eccezione dei pagamenti di cui al punto

precedente.

4. Restano fermi ed impregiudicati i diritti di credito vantati dal Comune di Cosenza nei confronti del Comune di Piane Crati con riferimento al periodo dall'1.1.2013 in avanti.

5. Le parti concordano di stipulare entro il 31/12/2017 una nuova convenzione relativa cioè ai consumi idrici di acqua potabile in favore del Comune di Piane Crati, nonché dei corrispettivi dovuti per tale servizio dalla medesima amministrazione comunale in favore del Comune di Cosenza

6. Tutte le spese legali relative alla fornitura idrica nel periodo sino al 31.12.2012 rimangono compensate tra le parti.

7. L'accordo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti. Esso non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione, se non a mezzo di atto scritto firmato dalle parti nei cui confronti tale rinuncia modifica o risoluzione venga invocata.

8. Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile.

9. Nel caso si rendesse necessaria la registrazione della presente scrittura, spese, multe e tasse saranno tutte, nessuna esclusa, a carico della parte inadempiente.

li,

COMUNE DI COSENZA

COMUNE DI PIANE CRATI